

REGOLAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO

INDICE

Articolo 1 Difensore Civico.	Pag.1
Articolo 2 Finalità del regolamento.	Pag.1
Articolo 3 Procedura per l'elezione.	Pag.2
Articolo 4 Scadenza del mandato.	Pag.2
Articolo 5 Dimissioni, decadenza, revoca.	Pag.2
Articolo 6 Indennità di funzione.	Pag.3
Articolo 7 Ufficio del Difensore Civico.	Pag.3
Articolo 8 Modalità dell'intervento e limitazioni.	Pag.3
Articolo 9 Poteri del difensore civico e rapporti con gli uffici.	Pag.4
Articolo 10 Tutela degli interessi diffusi.	Pag.4
Articolo 11 Relazione sull'attività svolta.	Pag.5
Articolo 12 Rapporti con la difesa civica.	Pag.5

Articolo 1 Difensore Civico.

1. Funzione del difensore civico è la tutela di diritti ed interessi individuali, collettivi e diffusi con riferimento ad atti, fatti ed omissioni compiuti da organi dell'amministrazione comunale, delle sue imprese, società ed istituzioni.
- 2 Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza o di controllo gerarchico o funzionale.
3. Il difensore civico è tenuto al riserbo per gli atti o le notizie di cui sia venuto a conoscenza in relazione al mandato conferitogli, nel rispetto della normativa sulla riservatezza.

Articolo 2 Finalità del regolamento.

1. Il presente regolamento, in conformità con l'art. 11 del d. l.vo n. 267/2000, attua lo Statuto del Comune nella parte che prevede l'istituzione del difensore civico.
2. Stabilisce inoltre le norme per il funzionamento dell' istituto di difesa civica comunale, nonché le modalità di intervento ed i rapporti con gli organi del Comune.

Articolo 3

Procedura per l'elezione.

1. L'elezione del difensore civico è disciplinata dallo Statuto comunale.
2. Sessanta giorni prima della scadenza del mandato del difensore civico in carica, il Presidente del Consiglio Comunale invita, mediante avviso pubblico, associazioni e cittadini a proporre candidature all'ufficio di difensore civico. Nell'avviso pubblico, che dà avvio alla procedura di elezione, è fissato il termine per la presentazione delle candidature.
3. Alle proposte di candidatura dovrà essere allegata la dichiarazione dell'interessato circa il possesso dei requisiti e dei titoli richiesti dall'art. 33 dello Statuto, nonché un curriculum professionale sottoscritto dell'aspirante all'incarico. La verifica del possesso dei requisiti è effettuata dalla Presidenza del Consiglio. Le candidature ammesse, in possesso dei requisiti, sono presentate, con l'elenco dei titoli, al Consiglio Comunale, che provvede all'elezione su relazione del presidente della prima commissione consiliare.

Articolo 4

Scadenza del mandato.

1. Il difensore civico esercita le sue funzioni in regime di proroga, successivamente alla scadenza dell'incarico e sino all'elezione del successore.
2. Quando l'incarico cessa per decadenza, revoca, dimissioni, morte o per altro motivo diverso dalla scadenza dell'incarico, il Consiglio comunale provvede alla nuova elezione, previa emissione di avviso pubblico da emettersi entro un mese.
3. Il difensore civico deve essere eletto comunque entro 4 mesi dalla scadenza del mandato.

Articolo 5

Dimissioni, decadenza, revoca.

1. Il difensore civico cessa dalla carica per intervenuta scadenza dell'incarico, per dimissioni, per decadenza o per revoca.
2. Si ha decadenza dall'ufficio del difensore civico nel caso di ineleggibilità. Essa opera di diritto e viene dichiarata dal Consiglio Comunale. Si ha parimenti decadenza dall'ufficio nel caso di incompatibilità sopravvenuta.
3. Il difensore civico può essere revocato su mozione motivata del Consiglio Comunale solo per gravi violazioni di legge o per accertata inefficienza nell'esercizio delle sue funzioni. La mozione deve essere presentata da un terzo dei Consiglieri comunali. La revoca è deliberata dal Consiglio Comunale mediante votazione segreta con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati al Consiglio.
4. Le dimissioni sono presentate per iscritto dal difensore civico al Presidente del Consiglio Comunale. Esse devono essere assunte al protocollo del Comune nella medesima giornata di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

5. La mozione di revoca, previa acquisizione delle deduzioni da formularsi da parte del difensore civico entro il termine di quindici giorni dalla relativa notifica, deve essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio e da questi discussa entro i successivi trenta giorni.

6. In caso di revoca, il difensore civico cessa dalle sue funzioni dal giorno successivo a quello in cui la delibera di revoca gli è stata notificata.

7. L'elezione del nuovo difensore civico deve effettuarsi entro novanta giorni dalla pronuncia di decadenza, dalla presentazione delle dimissioni, dall'approvazione della deliberazione di revoca, ovvero in caso di morte o di impedimento permanente nell'esercizio delle funzioni, con le stesse modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Articolo 6 **Indennità di funzione**

1. Al difensore civico spetta l'indennità di funzione omnicomprensiva pari al 50 % dell'indennità prevista per il Sindaco, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e documentate in ragione dell'espletamento dell'incarico fuori del Comune.

Articolo 7 **Ufficio del Difensore Civico**

1. Sentito il difensore civico, la Giunta provvede ai locali, ai mezzi ed al personale necessari per il funzionamento dell'ufficio, in relazione alle funzioni attribuite ed alla relativa attività.

2. Il difensore civico si avvale del personale del Comune che viene funzionalmente assegnato dalla Direzione competente all'Ufficio del difensore civico.

Articolo 8 **Modalità dell'intervento e limitazioni**

1. Il difensore civico interviene su richiesta di cittadini singoli o associati o anche d'ufficio.

2. Le richieste di intervento se presentate verbalmente sono verbalizzate dall'ufficio.

3. Se si tratta di omissione di atti dovuti il difensore civico richiederà, se del caso, l'attenzione del reclamante sulle procedure di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241.

4. La richiesta di intervento al difensore civico non esclude per gli interessati la facoltà di presentare i ricorsi amministrativi previsti dalle norme vigenti né esclude, limita, sospende o pregiudica il diritto dei medesimi di adire gli organi della giustizia ordinaria o amministrativa. Il ricorso giurisdizionale implica l'abbandono della richiesta di intervento al difensore civico.

5. Le materie del pubblico impiego e dei referendum non possono costituire oggetto di intervento del difensore civico.

Articolo 9

Poteri del difensore civico e rapporti con gli uffici

1. Ove si denunciino disfunzioni o abusi della pubblica amministrazione o ritardi nella emanazione di atti dovuti rispetto ai termini stabiliti a norma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e comunque rispetto ai tempi ritenuti ragionevoli, il difensore civico interviene presso il responsabile del procedimento, oppure, in mancanza di questo, presso il dirigente dell'ufficio competente, per ottenere le opportune informazioni. Egli può chiedere al responsabile del procedimento o al dirigente dell'ufficio di procedere congiuntamente all'esame della pratica. L'esame congiunto della pratica ha il fine di accertare lo stato dei fatti qualunque esso sia e di ricercare i correttivi o le soluzioni che contemperino gli opposti interessi, compiere osservazioni anche scritte.

1 bis. Il difensore civico, nelle materie sulle quali ricade il suo potere di intervento, può esperire tentativi di conciliazione su richiesta scritta dell'istante, anche promuovendo incontri fra l'interessato e l'amministrazione. Nel corso del tentativo di conciliazione il difensore civico può suggerire le soluzioni più idonee al raggiungimento dell'accordo.

2. Esperita l'istruttoria, il difensore civico chiede all'amministrazione o ai dirigenti, secondo le rispettive competenze, l'adozione dei provvedimenti ritenuti idonei a soddisfare l'interesse oggetto dell'intervento, ovvero procede all'archiviazione del caso. Nel compimento degli atti e nell'adozione dei provvedimenti amministrativi oggetto dell'intervento, l'amministrazione o i dirigenti devono dar conto delle osservazioni del difensore civico.

3. Qualora l'amministrazione o i dirigenti non accolgano l'invito del difensore civico, adottano un motivato provvedimento di rigetto e lo trasmettono al difensore civico.

4. Questi comunica agli interessati l'esito dell'intervento, rendendoli altresì edotti delle iniziative che possono intraprendere in sede amministrativa e giurisdizionale.

5. Trascorsi inutilmente i termini fissati dal difensore civico per la trasmissione delle informazioni richieste o per l'emanazione dell'atto, e in ogni caso in cui il responsabile del procedimento o dell'ufficio ostacoli o ritardi lo svolgimento delle funzioni del difensore civico, questi ne informa il Sindaco per i provvedimenti, anche disciplinari, di competenza.

Articolo 10

Tutela degli interessi diffusi

1. Per la tutela di interessi diffusi nelle materie di competenza comunale, il difensore civico provvede a sentire tutte le parti che ne facciano richiesta. Egli può indirizzare segnalazioni, sollecitazioni e pareri ai competenti organi del Comune

2. Può, in ogni caso, segnalare ai competenti organi del comune le disfunzioni dell'attività amministrativa di cui venga a conoscenza nel corso degli accertamenti di sua competenza.

Articolo 11
Relazione sull'attività svolta

1. Il difensore civico presenta al Consiglio Comunale ogni sei mesi una relazione sull'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative. Essa viene illustrata al Consiglio Comunale. La relazione, dopo la presentazione al Consiglio Comunale, è pubblicata all'Albo Pretorio.
2. Trascorsi due mesi dalla presentazione della relazione il difensore civico può renderla pubblica nei modi opportuni.
3. Le commissioni consiliari possono procedere all'audizione del difensore civico per informazioni e chiarimenti sull'attività svolta.
4. Il difensore civico viene ascoltato dalla prima commissione consiliare per riferire su aspetti generali della propria attività e dalle altre commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari.

Articolo 12
Rapporti con la difesa civica.

1. Nel rispetto delle reciproche competenze, al fine di assicurare il coordinamento ed il miglior esercizio della funzione di difesa civica, il difensore civico comunale può intrattenere rapporti di collaborazione con i difensori civici della Regione Veneto e degli altri enti locali per lo scambio di esperienze, segnalazioni, informazioni e la discussione di problematiche che possono trovare soluzioni comuni.